

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 449 - 28909/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Baldissero Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 95-12994 del 5 maggio 1987, successivamente modificato con Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 165-31012 del 6 dicembre 1993;
- ha approvato tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi della ex L.R. 41/1997 di modifica alla L.R. 56/1977;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 23 del 27 settembre 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 1138 del 04/10/2017 (PEC ns. prot. n. 116742 del 05/10/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. 038/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 474 abitanti nel 1971, 466 abitanti nel 1981, 547 abitanti nel 1991, 514 abitanti nel 2001 e 534 abitanti nel 2011, dato che conferma un significativo incremento del trend demografico 1971/2011;
- superficie territoriale di 445 ettari; la conformazione fisico-morfologica rileva 151 ettari di pianura, 149 ettari di collina e 144 ettari di montagna, dei quali 176 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 188 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 81 ettari presentano pendenze superiori al 25%. Una porzione di circa 194 ettari è altresì interessata da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 23 denominato "Castellamonte"** di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *polo locale* ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A.;
- il PTC2 **non** inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.);
- il PTC2 **individua** il Comune tra gli ambiti produttivi di livello 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato da un tratto della S.P. n. 565 "Pedemontana" (ex S.S. n. 565), interessato da un progetto di rifacimento del Ponte Preti sul Torrente Chiusella e dalle S.P. n. 41 di Agliè, n. 61 di Issiglio, n. 62 di Strambinello, n. 222 di Castellamonte e n. 265 di Campo;
- assetto idrogeologico:
 - è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Chiusella e Malesina;
 - secondo la Riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058, il Comune è in inserito **Zona 4**;
- una porzione del territorio comunale, (75 ettari) è inserita nel Biotopo Comunitario - IT1110013 - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" denominato "Monti Pelati e Torre Cives"; 73 ettari sono interessati dall'Area Protetta Regionale Istituita della "Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives";

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Baldissero Canavese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 settembre 2017, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente del Comune di Baldissero Canavese, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, si rende necessaria in quanto, dall'attività di gestione dell'attuale strumentazione urbanistica è emersa l'esigenza di apportare ulteriori e contenute modifiche al Piano Regolatore vigente;

Tale richiesta, di carattere normativo, pervenuta da un operatore privato, ha come finalità l'introduzione di un diverso valore dell'altezza massima consentita nell'area produttiva "A.I.1" (da m 10,50 a m 13,50) in coerenza con quanto previsto nella limitrofa area "A.I.2", lasciando inalterati gli altri parametri edilizi. La variazione necessaria, a consentire la permanenza dell'attività produttiva sul territorio comunale, è stata recepita da un Protocollo di Intesa sottoscritto da Comune e Società, approvato con D.G.C. n. 19 del 23/08/2017;

La Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente propone, inoltre:

- un limite quantitativo alle deroghe ammesse per i volumi tecnici, introducendo il comma 8 all'articolo 44.2;
- la sostituzione del SUE previsto in origine (P.I.P. intercomunale ormai scaduto e nella porzione del Comune in oggetto quasi completamente attuato) - *per l'attuazione dell'area "A.I.1"* - con Permesso di Costruire convenzionato;
- l'integrazione del quadro sinottico modificato dalla Variante Strutturale n. 1 con i parametri dell'area "A.I.2", non aggiornato in sede della Variante Parziale n. 2;

Le documentazioni di Variante verificano la compatibilità dei contenuti con il PTC2 e con il dettato della L.R. 56/77;

(Cfr: *Relazione Illustrativa*)

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di Baldissero Canavese n. 23 del 27 settembre 2017 di adozione della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.:

- **contiene l'elencazione completa delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;** (cfr: *comma 5, articolo 17, L.R. 56/77*);

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avvalersi del procedimento integrato "*in maniera contestuale*", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**", trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ha formulato proprio parere con nota prot. n. 132402/LB8 del 3 novembre 2017, allegato al presente Decreto;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18 novembre 2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 06/11/2017, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente del Comune di Baldissero Canavese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 settembre 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- 3. di allegare** il parere, prot. n. 132402/LB8 del 3 novembre 2017, formulato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali;
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Baldissero Canavese, per i successivi provvedimenti di competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15/11/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)